



COMUNE DI ILLASI
Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 58

ORDINANZA DEL SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
N. 1 DEL 30-09-2022

Ufficio: UFFICIO TECNICO

**Oggetto: Misure di limitazione del traffico stradale per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023**

Premesso che:

- € l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- € il DLgs n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- € il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;

Considerato che:

- € ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855/2020 in vigore dal 01/01/2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Illasi risulta inserito nella zona "IT0522 Pianura";
- € con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108/2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- € la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90/2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei

valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;

- € con deliberazione della Giunta regionale n. 836/2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- € la Deliberazione di Giunta n. 1500/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) secondo le peculiarità territoriali;
- € con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Illasi rientra nella zona IT0522 – Pianura;

Rilevato che:

- € le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
Nessuna allerta – verde;
Livello di allerta 1 – arancio;
Livello di allerta 2 – rosso.
- € ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- € **il livello di allerta 1**, indicato dal colore **arancione**, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10
- € **il livello di allerta 2**, indicato dal colore **rosso**, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- € in tutti gli altri casi è attivo il **livello di allerta 0**, indicato dal colore **verde**;
- € per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

Tenuto conto:

- € delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 24/06/2021 in relazione all'attuazione delle misure previste dalle DGR 238/2021, che anticipava i contenuti della D.G.R. 1089/2021;
- € delle indicazioni stabilite nell'ambito del Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 15 settembre 2022;
- € che i contenuti dei provvedimenti sono stati condivisi con le Direzioni comunali coinvolte a vario titolo nell'ambito di un incontro intersettoriale che ha avuto luogo in data 22 settembre 2021;

Visto che:

- € con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020, causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- € per quanto riguarda la Regione del Veneto, le zone interessate dalla procedura di infrazione riguardano gli agglomerati delle città capoluogo di provincia di Venezia,

Treviso, Padova, Vicenza e Verona, e delle zone IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura" e IT0514 "Bassa pianura e colli";

€ con D.G.R. n. 238/2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 -- 2023 contenenti le misure 2023 contenenti le misure straordinarie;

€ con D.G.R. n. 1089/2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla . 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visti la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19/12/2012;

Visto l'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti ne categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

Visto l'art. 50 del DLgs n. 267/2000 ed in particolare il comma 3;

Visto il vigente statuto comunale;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023

dalle ore 8.30 alle ore 18.30

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. in caso di nessuna allerta – colore VERDE

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), dal lunedì al venerdì, **escluse le giornate festive infrasettimanali, alle seguenti categorie di veicoli:**
veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - colore ARANCIO:

a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione, per le seguenti categorie di veicoli:

veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;

veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

**3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore ROSSO:
a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo
successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di
circolazione per le seguenti categorie di veicoli:**

veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3;
veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3;
ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

STRADA PROVINCIALE N. 10
STRADA PROVINCIALE N. 37a

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai livelli 0 verde, 1 arancio e 2 rosso del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. veicoli alimentati a GPL o gas metano purchè utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
5. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
6. veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti all'estero;
9. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
10. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
11. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso piu' breve casa-lavoro purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

12. veicoli utilizzati per il trasporto di alunni presso gli istituti scolastici (distante non meno di 900metri) in mancanza di trasporto pubblico, limitatamente al percorso piu' breve casa-scuola, scuola-casa;
13. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1° fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico in linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
14. veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
15. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o piu' posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
17. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
18. autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
19. veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
21. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonche' per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
22. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
23. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonche' i veicoli in uso ad associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
24. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
25. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
26. veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
27. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
28. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
29. veicoli partecipanti ai cortei di carnevale;
30. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs. 285/92;
31. veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 KW condotti da persone con ISEE familiare inferiore a 16.631,71 Euro), muniti di 'attestato ISEE in corso di validità;
32. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;
33. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età;
34. veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità definiti dall'art. 10 del

Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g), n) del Codice della Strada;

35. veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa;
36. veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia, o in isolamento domiciliare fiduciario disposto dalle autorità sanitarie con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare) ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati nei luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio, da esibirsi agli organi di polizia stradale che ne facciano richiesta, sarà costituito da un'autocertificazione, con dichiarazione di conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U, che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito (ai sensi dell'art. 11 del DLgs, 285/1992 "Nuovo codice della strada").

Il Comune di Illasi ha predisposto un fac-simile del modello di autocertificazione (All. A) che può essere ritirato presso l'ufficio protocollo o Ufficio Tecnico LL.PP./Patrimonio o scaricato sul sito www.comune.illasi.vr.it.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale è fatto:

D I V I E T O **dal 01 ottobre 2022 al 30 aprile 2023**

di mantenere acceso il motore:

- € degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- € degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- € degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- € dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

I N V I T A

inoltre

- € le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
- € la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- € in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - ⦿ evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30 - 50 centimetri dal suolo (livello a cui si

- propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
- ⌚ in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - ⌚ evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - ⌚ ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
- ⊄ la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- ⌚ rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - ⌚ incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - ⌚ tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - ⌚ limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - ⌚ effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - ⌚ revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - ⌚ non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - ⌚ avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
 - ⌚ utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - ⌚ valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - ⌚ limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;

AVVISA CHE

1. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo;
2. l'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativi al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto;
3. al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Sanzioni previste

- ⊄ chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis

del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

- € chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio on line, sul sito internet dell'ente, attraverso idonea comunicazione sui display comunali e tramite news-letter ed affissione nelle bacheche comunali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Verona Est provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Copia della presente ordinanza sarà inoltre trasmessa:

- € Al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Verona Est;
- € Alla Stazione dei Carabinieri di Illasi;
- € Alla Prefettura di Verona;
- € Alla Provincia di Verona Settore Ambiente;
- € All'ARPAV ufficio di Verona.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco

Avv. RUFFO EMANUELA

(documento informatico sottoscritto con firma
elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82-Codice Amministrazione
Digitale)